

ROBERTO **GAROFOLI** - ETTORE **BATTELLI** - MARIA **IANNONE**
(Magistrato) (Ordinario di Diritto Privato) (Magistrato)

CODICE CIVILE

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

**CODICI
SUPERIORI**
SCRITTI AVVOCATO 2026-2027

 **Nel Diritto**
EDITORE
XIX EDIZIONE

Art. 225 Scioglimento della comunione ⁽¹⁾

[La comunione si scioglie per la morte o per la dichiarazione di assenza di uno dei coniugi, per la separazione personale e per la separazione giudiziale dei beni.]

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 226 Separazione giudiziale dei beni ⁽¹⁾

[La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunciata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia.]

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205.

La separazione stragiudiziale è nulla.]

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 227 Divisione dei beni della comunione ⁽¹⁾

[Avvenuto lo scioglimento della comunione, l'attivo e il passivo si dividono tra i coniugi in parti eguali, salvo che le convenzioni matrimoniali stabiliscano una diversa proporzione.]

Tuttavia, la moglie o i suoi eredi hanno sempre la facoltà di rinunciare alla comunione o di accettarla col beneficio dell'inventario, uniformandosi a quanto è stabilito in materia di successioni per la rinuncia alle eredità o per l'accettazione delle medesime col beneficio dell'inventario e sotto le sanzioni ivi previste.]

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 228 Prelevamento di beni mobili ⁽¹⁾

[Nella divisione della comunione i coniugi o i loro eredi, anche in caso di rinuncia o di accettazione col beneficio d'inventario, hanno diritto di prelevare i beni mobili, che loro appartenevano prima della comunione o che sono loro pervenuti durante la medesima per successione o donazione.]

Con la convenzione che istituisce la comunione i coniugi devono fare una descrizione autentica dei loro beni mobili presenti, ed eguale descrizione devono pure fare di quei beni che venissero a loro durante la comunione per successione o per donazione.]

In mancanza di tali descrizioni o di altro atto autentico, i beni mobili esistenti nella comunione al momento dello scioglimento si presumono della comunione medesima.]

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 229 Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare ⁽¹⁾

[Se non si trovano i beni mobili che la moglie e i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente, essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento per altra causa non imputabile al marito.]

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 230 Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi ⁽¹⁾

[Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, in mancanza di descrizione o di altro titolo di proprietà avente data certa. È tuttavia salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comunione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.]

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 88, l. 19 maggio 1975, n. 151.

SEZIONE VI Dell'impresa familiare ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Sezione aggiunta ex art. 89, l. 151/1975 cit.

Art. 230 bis Impresa familiare ⁽¹⁾

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [768-bis ss., 2094, 2222, 2251 ss., 2291 ss., 2549], il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ⁽²⁾ ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato [Cost. 36]. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire [2] sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [315, 316, 320].

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo [Cost. 37]⁽³⁾.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti [74] entro il terzo grado [76], gli affini entro il secondo [78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi [2284, 2322, 2479, 2523, 2528]. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [2289].

In caso di divisione ereditaria [713 ss.] o di trasferimento dell'azienda [2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ La Corte Costituzionale con sentenza 10 dicembre 1987 n. 476 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, co. 1, e 36 co. 2, Costituzione - dell'art. 41 n. 6, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella parte in cui non ricomprende, tra le persone assicurate, i familiari partecipanti all'impresa familiare, indicati nell'art. 230-bis, che prestano opera manuale o a questa assimilata ai sensi del precedente art. 2. Ai sensi dell'art. 105, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, la parola: «potestà», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

⁽²⁾ Vedi art. 5, co. 4, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, per il limite alla partecipazione agli utili familiari.

⁽³⁾ Per le lavoratrici autonome che prestino rappresentanza nell'impresa familiare, vedi art. 14, l. 9 dicembre 1977, n. 903, sul diritto di rappresentanza.

⁽⁴⁾ Vedi l'art. 2, l. 5 dicembre 1985, n. 730, per la disciplina dell'agriturismo, l'art. 25, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, l'art. 21, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il comma 1 dell'art. 70, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come sostituito dall'art. 22, d.l. 25 giugno 2008, n. 112.

SOMMARIO ■ 1. Impresa familiare. Natura giuridica e ambito applicativo. ■ 2. Costituzione. Requisiti. ■ 2.1. Residualità dell'istituto. ■ 2.2. Titolarità e rappresentanza dell'impresa. ■ 2.3. Gestione. ■ 2.4. Presunzione di gratuità delle prestazioni. ■ 3. Ipotesi applicative. ■ 3.1. Convivenza *more uxorio*. ■ 3.2. Azienda coniugale. ■ 3.3. Società. ■ 3.4. Famiglia colttrice. ■ 4. Impresa familiare e lavoro subordinato. ■ 4.1. Attività di studio e partecipazione ad impresa familiare. ■ 5. Utili. Diritti dei partecipi. ■ 6. Alienazione dell'impresa familiare. Prelazione. ■ 7. Tutela previdenziale. ■ 8. Tutela processuale. ■ 9. Cessione dell'azienda. ■ 10. Scioglimento dell'impresa familiare e recesso. ■ 11. Esclusione di uno dei familiari. ■ 12. Comunione tacita familiare. Profili generali. ■ 12.1. Costituzione e disciplina. ■ 12.2. Scioglimento. ■ 13. Competenza. ■ 13.1. Litisconsorzio.

■ 1. Impresa familiare. Natura giuridica e ambito applicativo.

In tema di impresa familiare, la quota spettante al familiare partecipante al momento della cessazione che, *ex art. 230-bis c.c.*, va determinata esclusivamente sulla base della quantità e qualità del lavoro svolto dal predetto nell'impresa, è relativa nella stessa misura tanto agli utili che agli incrementi, siano essi materiali o immateriali. ■ *Cass.*, 15 novembre 2017, n. 27108

L'esercizio dell'impresa familiare è incompatibile con la disciplina societaria attesa, essenzialmente, la partecipazione del familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda ed all'avviamento in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e non alla quota di partecipazione, oltre che per il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio in conflitto con le regole imperative del sistema societario. Né una impresa è configurabile tra due coniugi, ove uno solo di questi eserciti un'attività commerciale in qualità di socio di una società di persone, difettando la sua qualità di imprenditore, esclusivamente propria della società. ■ *Cass.*, 13 ottobre 2015, n. 20552

Poiché l'Irap afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, ne è soggetto passivo anche l'imprenditore familiare, stante il valore esemplificativo dell'elencazione delle figure nell'art. 3 del d.lg. n. 446 del 1997, mentre non lo sono i familiari collaboratori - cui viene imputato, a determinate condizioni e proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, il reddito derivante dall'impresa familiare - colpendo tale imposta il valore della produzione netta dell'impresa ed integrando la collaborazione dei partecipanti quel *quid pluri* dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore, o valore aggiunto, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del

titolare. ■ *Cass.*, 27 gennaio 2014, n. 1537

■ 2. Costituzione. Requisiti.

In tema di impresa familiare, l'art. 230-bis c.c. esige soltanto la continuità dell'apporto del familiare all'impresa, e, al di fuori dei casi in cui rilevi l'applicazione del regime fiscale dell'impresa familiare, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, non richiede che il lavoro prestato dal medesimo collaboratore all'interno dell'impresa familiare sia prevalente rispetto ad altre attività eventualmente dallo stesso svolte. ■ *Cass.*, 1 giugno 2026, n. 17293

Per escludere l'impresa familiare, ammettendo di contro la società di fatto, occorre che vi sia stata l'esteriorizzazione del vincolo sociale, dimostrabile attraverso la spendita espressa del *nomen* della società o quanto meno con il fatto che si sia resa manifesta l'esistenza degli estremi del vincolo anzidetto sovrapposto al rapporto costituito *ex art. 230 bis c.c.* Tale prova non può esaurirsi nel solo atteggiarsi dei familiari verso l'esterno quali collaboratori dell'impresa familiare, perché questo dato è equivoco e come tale non appagante, ma deve riguardare gli elementi indefettibili della figura societaria, rappresentati quanto meno dal fondo comune e dall'*affectio societatis*, restando invece a margine la condivisione degli utili, in quanto tipica anche della gestione dell'impresa familiare. ■ *Cass.*, 16 giugno 2010, n. 14580

Ai sensi dell'art. 230 bis c.c., **la concreta collaborazione del partecipante** all'impresa familiare [...] se, in mancanza di accordi convenzionali, non può ridursi, nel caso del coniuge, all'adempimento dei doveri istituzionalmente connessi al matrimonio, non viene tuttavia meno qualora l'attività dallo stesso svolta, sebbene diretta, in via immediata, a soddisfare le esigenze domestiche e personali della famiglia, assuma rilievo nella gestione dell'impresa, in quanto funzionale ed essenziale all'attuazione dei fini propri di produzione o di scambio di beni o di servizi. Infatti, se è vero che l'art. 230 bis c.c. considera titolo per partecipare a detta impresa la prestazione, in modo continuativo, dell'attività di lavoro nella famiglia, tuttavia, dovendosi tale attività tradurre (in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato) in una quota di partecipazione agli utili ed agli incrementi dell'azienda, tale quota non può che essere determinata in relazione all'accrescimento della produttività dell'impresa, procurato dall'apporto dell'attività del partecipante. ■ *Cass.*, *S.U.*, 4 gennaio 1995, n. 89

■ 2.1. Residualità dell'istituto.

L'impresa familiare ha carattere residuale, come emerge anche dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 230 bis c.c., sicché mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all'archetipo della subordinazione e a